

(N. 1540)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PEZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1951

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

ONOREVOLI SENATORI. — Il titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, disciplina, come è noto, l'addestramento professionale dei lavoratori, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie dei disoccupati, dei prestatori d'opera in soprannumero nelle aziende industriali con almeno 1000 dipendenti e degli apprendisti artigiani.

L'addestramento professionale, peraltro, riguarda una sfera più ampia di quella come sopra prevista e la esclusione delle altre categorie ha portato, come conseguenza, la impossibilità di dare conveniente sviluppo all'addestramento professionale degli apprendisti, dei lavoratori occupati per un loro perfezionamento professionale, degli emigranti, ecc.

Il Ministero del lavoro si è pertanto dovuto astenere, a tutt'oggi, dal promuovere o, comunque, dal favorire l'addestramento di lavoratori estranei alle categorie sopraddette; l'addestramento cioè di quei lavoratori tra i quali si annoverano proprio coloro che più vivamente aspirano a migliorare le loro capacità lavorative mediante la frequenza di corsi di addestramento professionale.

La generalità di corsi serali per lavoratori, che pure vantano tradizioni degne della migliore considerazione e che hanno acquisito, nel campo della elevazione delle capacità professionali dei lavoratori, benemerienze che non possono essere disconosciute, ha inutilmente invocato l'aiuto del Ministero del lavoro, a cui si rivolgeva e si rivolge, come ad organo più direttamente interessato alla tutela ed allo sviluppo della attività dei corsi stessi.

Inoltre, essendo a tutt'oggi la destinazione dei fondi gestiti dal Ministero del lavoro per l'addestramento professionale vincolata allo svolgimento di determinati corsi, è mancata la possibilità di consentire vita sicura ed attiva ai vari enti che si occupano dell'attività addestrativa in genere e che, malgrado l'insicurezza della loro esistenza, hanno reso servizi notevoli anche nel campo dell'addestramento dei lavoratori disoccupati.

Occorre anche non dimenticare che l'articolo 2 lettera g) del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, che stabilisce le funzioni che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è chiamato ad assolvere, attribuisce

a questo competenza piena e totale in materia di formazione professionale e di perfezionamento dei lavoratori e degli apprendisti, dovendo ad esso, altresì, la tutela sugli enti aventi per iscopo lo svolgimento di attività diretta a tali fini.

Ciò nonostante, per l'impossibilità di attingere i necessari mezzi finanziari al fondo costituito con la legge 264, il Ministero del lavoro non ha avuto la possibilità di aderire a tali suoi fini istituzionali.

Per eliminare tale inconveniente, che costituisce indubbiamente lacuna assai grave in materia tanto importante e delicata, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con cui si propone di modificare, oltre che la denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, gli articoli 45 e 63 di essa, al fine di estendere la portata delle norme oggi in vigore, in modo da comprendere in esse l'intera disciplina dell'addestramento professionale e non soltanto quella di alcune categorie di lavoratori.

È perciò che, con l'articolo 2, il titolo IV viene denominato dell'« addestramento professionale » e non più dell'addestramento professionale dei soli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.

Con il successivo articolo 3, si estende la portata dell'articolo 45 della legge citata a tutti i corsi di addestramento professionale e non soltanto a quelli indicati nell'antica di-

sposizione; mentre con l'articolo 4 si modifica l'articolo 63 della citata legge in modo da assicurare fonti di finanziamento sufficienti per l'attività addestrativa in genere e per gli enti e istituti aventi per iscopo l'attività stessa.

È da tenere presente, peraltro, che per il finanziamento delle ulteriori attività consentite dall'approvazione del presente disegno di legge occorreranno mezzi finanziari più modesti di fronte a quelli necessari per i corsi per disoccupati. L'onere maggiore per questi ultimi è costituito dall'assegno giornaliero che ricevono gli allievi; mentre per gli altri corsi per apprendisti e lavoratori occupati potrà prescindersi da tale assegno; trattandosi di allievi i quali già ricevono la retribuzione dai rispettivi datori di lavoro.

È altresì da notare che gli eventuali finanziamenti potranno essere anche limitati in vista delle possibili integrazioni che gli enti, all'uopo destinati, potranno ricevere attraverso proprie risorse o contribuzioni da parte dei settori interessati.

Dall'approvazione del provvedimento in parola dipenderà se in futuro l'attività dell'addestramento professionale potrà essere finalmente impostata su basi generali, e non particolari e contingenti, e se potrà infine valersi di mezzi più sicuri e più consentanei di applicazioni sistematiche e razionali di quanto non sia stato concesso di fare finora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La denominazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: « Addestramento professionale ».

Art. 3.

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonchè l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità ».

Art. 4.

L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Sul Fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57;

d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'articolo 3, nonchè a quelle occorrenti per prestazioni di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, ovvero per prestazioni straordinarie del personale statale addetto all'amministrazione del Fondo in cui all'articolo precedente;

f) alle spese comunque connesse al raggiungimento dei fini di cui al presente titolo IV ».